

Clausole per Contratti di Appalto – Stabilimento di Anagni

Edizione 2020

Le Condizioni Generali di seguito indicate si intendono valide per qualsiasi contratto di appalto stipulato tra la CATALENT e l'Appaltatrice per lavori da eseguirsi presso lo Stabilimento Italiano di Catalent Anagni S.r.l. e ne formano parte integrante e sostanziale. Eventuali deroghe a tali Condizioni Generali dovranno essere espressamente concordate e sottoscritte nello specifico contratto d'appalto ed in tal caso prevarranno sulle presenti Condizioni Generali.

Qualsiasi clausola apposta dall'Appaltatrice nelle sue fatture, nelle sue note, nella sua corrispondenza, contraria o comunque arbitrariamente aggiunta alle presenti Condizioni Generali di Appalto, si ritiene come non scritta se non espressamente accettata da CATALENT per iscritto.

ART. 1 – OGGETTO

- 1.1 La COMMITTENTE (di seguito anche "**CATALENT**") affida all'APPALTATRICE, che accetta, incarico non esclusivo per l'esecuzione dei servizi (di seguito "**SERVIZI**") in appalto delle opere (di seguito "**OPERE**"), secondo le modalità descritte nell'ordine di acquisto che è parte del presente Contratto.
- 1.2 A fronte dei Servizi forniti a CATALENT, quest'ultima si impegna a corrispondere all'APPALTATRICE un corrispettivo per la somma indicata e con le modalità stabilite dall'Articolo 14 (di seguito "**Corrispettivo**").
- 1.3 CATALENT non si impegna ad offrire o garantire all'APPALTATRICE alcun volume minimo di Servizi.
- 1.4 CATALENT potrà cancellare o modificare i Servizi concordati con almeno 30 giorni di preavviso da comunicarsi per iscritto all'APPALTATRICE. Nel caso in cui CATALENT cancelli i Servizi in conformità alla presente clausola, CATALENT pagherà i costi ragionevoli effettivamente sostenuti o che siano non evitabili alla data della cancellazione, fino al massimo del Corrispettivo che sarebbe altrimenti dovuto. Nel caso in cui CATALENT modifichi i Servizi in conformità alla presente clausola, il Corrispettivo dovrà essere rinegoziato dalle parti sulla base delle modifiche apportate.

ART. 2 – ORDINE DI ACQUISTO

I Servizi potranno essere integrati e/o modificati tramite ordini di acquisto che la COMMITTENTE provvederà ad inviare all'APPALTATRICE. Si intende che gli ordini di acquisto di cui sopra, qualora vengano accettati, formeranno parte integrante del presente Contratto. Le parti concordano che nel caso gli ordini di acquisto contengano condizioni commerciali divergenti da quanto contenuto nelle Condizioni Generali di Contratto, prevarrà quanto indicato nell'ordine di acquisto ed espressamente accettato dalle Parti.

ART. 3 OBBLIGAZIONI DELL'APPALTATRICE

- 3.1 L'APPALTATRICE provvederà all'esecuzione dei Servizi puntualmente, con la dovuta diligenza ed a perfetta regola d'arte, nel rispetto di ogni legge o regolamento applicabile ai fini del Contratto e della sua specifica area di rischio ("**Normativa**").
- 3.2 L'APPALTATRICE dichiara di disporre di un'efficiente organizzazione, di mezzi appropriati, di essere tecnicamente e professionalmente qualificato ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 47 del Decreto No. 445, 28 Dicembre 2000 e di essere in possesso di tutti i requisiti legali e le autorizzazioni e le licenze

necessarie per la prestazione dei Servizi. In particolare, l'APPALTATRICE si obbliga a fornire alla COMMITTENTE copia della seguente documentazione:

- a) libro matricola;
- b) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio;
- c) registro infortuni;
- d) autocertificazione con la quale nel rispetto della Normativa l'APPALTATRICE dichiara di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale per lo svolgimento dei lavori oggetto del presente contratto.

3.3 L'APPALTATRICE presterà i Servizi in piena autonomia gestionale ed organizzativa, utilizzando personale adeguatamente qualificato e di idonea e provata esperienza e nel rispetto di tutti gli obblighi in materia fiscale e di previdenza, di assistenza e assicurazione sociale, assicurando al proprio personale il trattamento economico e normativo stabilito dalle norme contrattuali collettive in vigore, con esonero di CATALENT da qualsiasi obbligo e responsabilità al riguardo e pena la risoluzione immediata del Contratto e conseguente risarcimento dei danni. Le parti convengono espressamente che ove CATALENT sia chiamata a rispondere solidalmente con l'APPALTATRICE in virtù dell'art. 29 del d.lgs. n. 276/2003, CATALENT avrà in ogni caso diritto a ottenere dall'APPALTATRICE il rimborso immediato delle somme erogate maggiorato degli interessi legali. L'APPALTATRICE:

- a) si obbliga a trasmettere il presente contratto agli uffici competenti (ai sensi dell'art. 84 del D. Lgs. 276/03) ai fini della certificazione dell'appalto genuino e ad indicare alla COMMITTENTE il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro che verrà applicato ai propri dipendenti;
- b) qualora la COMMITTENTE ne faccia richiesta, durante l'esecuzione dei Servizi, si impegna a fornire a CATALENT copia della seguente documentazione relativa ai lavoratori impiegati nel presente Contratto:

- (i) dichiarazione mensile all'Inps (mod. DM/10/2) ed attestazione del pagamento dei contributi (F24);
- (ii) riepilogo dei fogli paga del mese di riferimento;
- (iii) retribuzioni denunciate all'Inps tramite Emens;
- (iv) entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento copia dell'attestazione del pagamento del contributo annuale in favore dell'Inail.

3.4 Per l'esecuzione dei Servizi, l'APPALTATRICE utilizzerà esclusivamente strutture di sua proprietà, provvedendo alla fornitura e messa a disposizione delle attrezzature e dei mezzi meccanici e non occorrenti per i lavori e conformi ai requisiti di legge in materia di sicurezza ed alla sorveglianza diretta dei lavori stessi che sarà svolta da personale all'uopo delegato.

3.5 L'APPALTATRICE si impegna a rispettare, assumendosi in proposito ogni e più piena responsabilità, la Normativa in materia di smaltimento e gestione di rifiuti, di scarico di acque, di emissioni in atmosfera, di tutela del suolo, di emissioni sonore, con riferimento alle attività appaltate, nell'ambito delle autorizzazioni ricevute da CATALENT e degli accordi intervenuti con questa.

3.6 Le imprese meccaniche, elettriche ed assimilate (iscritte all'albo di cui al D.M. 22.01.2008 n. 37) devono presentare in originale, ove necessario, le certificazioni rilasciate da Enti pubblici o produttori, che attestino che i materiali utilizzati nella realizzazione del progetto siano rispondenti alle normative vigenti per le specifiche tipologie di prodotto. Le imprese edili ed assimilate dovranno produrre i certificati delle prove su Calcestruzzo ed acciai da loro usati rilasciati da laboratori ufficiali ex legge 1086/1971.

- 3.7 Nei contratti ad oggetto l'esecuzione di opere meccaniche, elettriche e di strumentazione, l'APPALTATRICE dovrà esibire bolla di accompagnamento, a suo ordine, con l'elenco dei beni da porre in opera e con specifico riferimento al contratto d'appalto in fase di esecuzione.
- 3.8 L'APPALTATRICE è tenuto a consentire le visite, anche non preannunciata, da parte di revisori interni o esterni di CATALENT aventi lo scopo di accertare, dalla tenuta delle registrazioni contabili, i crediti maturati ed i costi sostenuti relativamente al presente contratto d'appalto.
- 3.9 L'APPALTATRICE si impegna, previo accordo con CATALENT sui tempi e modalità, a consentire a CATALENT di verificare l'esecuzione delle attività oggetto del Contratto, al fine di aggiornarsi sullo sviluppo dei Servizi da parte dell'APPALTATRICE e sul rispetto della Normativa.
- 3.10 CATALENT avrà facoltà di accedere nell'area ove è stato allocato il cantiere anche in assenza dell'APPALTATRICE al fine di procedere all'inventario dei materiali.
- 3.11 L'APPALTATRICE assicurerà il rispetto delle disposizioni del presente Contratto da parte di ogni terzo coinvolto nella realizzazione o facilitazione dei Servizi, e terrà espressamente manlevata ed indenne CATALENT da ogni responsabilità per danni, spese, costi (incluse le spese legali), richieste di risarcimento o perdite derivanti dall'inadempimento del presente articolo.
- 3.12 Nel caso i Servizi non siano eseguiti con la dovuta perizia e CATALENT si dichiari non soddisfatta, l'APPALTATRICE, senza alcun pregiudizio ad alcuno degli altri diritti o rimedi di CATALENT, dovrà, a scelta di CATALENT:
- a) provvedere nuovamente all'esecuzione dei Servizi a proprie spese così da evitare di incorrere in inadempimento;
 - b) provvedere a modificare i Servizi fino alla ragionevole soddisfazione di CATALENT, a sue proprie spese.

ART. 4 – ASSICURAZIONE

- 4.1 L'APPALTATRICE si impegna, oltre alle assicurazioni obbligatorie per legge, a stipulare e mantenere in vigore per tutta la durata delle attività previste nel presente contratto, una polizza assicurativa con primaria compagnia di assicurazioni di responsabilità civile per danni a cose, sia di proprietà di CATALENT che dell'APPALTATRICE, che a persone sia dipendenti di CATALENT che terzi, con massimale di € 5.000.000,00, con l'avvertenza che eventuali esclusioni, franchigie e/o insufficienza di limiti saranno a totale carico dell'APPALTATRICE. All'atto di sottoscrizione del contratto l'APPALTATRICE dovrà presentare la "dichiarazione di assicurazione", debitamente redatta e sottoscritta, su carta intestata, dalla propria compagnia di assicurazione.
- 4.2 Le polizze dovranno contenere una clausola con la quale si prevede di dare immediata comunicazione a CATALENT, mediante lettera raccomandata, di eventuali modifiche delle polizze, nonché dell'eventuale cancellazione delle stesse o del mancato pagamento dei premi pattuiti.
- 4.3 L'APPALTATRICE, prima di iniziare i lavori, dovrà esibire alla COMMITTENTE per la necessaria approvazione la propria polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi e la copia del libro matricola. L'APPALTATRICE è tenuta ad apportare alla polizza di cui trattasi le modifiche e le variazioni decise da CATALENT, specificatamente la polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi deve considerare terzi a tutti gli effetti della garanzia prestata anche la COMMITTENTE, gli eventuali altri appaltatori ed i rispettivi dipendenti.

ART. 5 – PERSONALE DELL'APPALTATRICE

- 5.1 CATALENT non è il datore di lavoro del personale dell'APPALTATRICE. L'APPALTATRICE eseguirà i Servizi nella più ampia autonomia e libertà, con espressa esclusione di qualsivoglia vincolo di subordinazione o gerarchico, nonché di qualsivoglia soggezione di natura disciplinare nei confronti di CATALENT.
- 5.2 L'APPALTATRICE sarà l'unica responsabile per i danni eventualmente causati a CATALENT o a terzi dal suo personale o da suoi eventuali subappaltatori.

ART. 6 – ACCESSO E PERMANENZA DEL PERSONALE DELL'APPALTATORE PRESSO GLI STABILIMENTI CATALENT

- 6.1 Per poter accedere allo stabilimento:

- a) il personale dell'APPALTATRICE dovrà essere munito di apposito tesserino nominativo rilasciato dal Servizio di Sicurezza di CATALENT e di cartellino con fotografia e nome della Ditta esibito sul pettorale. Entrambi i cartellini dovranno essere sempre indossati durante la permanenza all'interno dello stabilimento di CATALENT. Qualora il personale dell'APPALTATRICE rifiutasse di indossare i cartellini identificativi anche nonostante le richieste e le raccomandazioni ricevute da parte di CATALENT, la COMMITTENTE potrà richiederne l'allontanamento dal cantiere, pena la risoluzione anticipata del contratto;
- b) Il tesserino nominativo rilasciato dal servizio di Sicurezza di CATALENT dovrà essere ritirato in portineria a cura dei singoli interessati all'inizio di ogni giornata lavorativa e dovrà essere riconsegnato, sempre in portineria, al termine della giornata medesima;
- c) il personale dell'APPALTATRICE dovrà indossare sempre, laddove prescritto, idonei abiti da lavoro e dispositivi individuali di sicurezza (scarpe, elmetti ecc.);
- d) in caso di subappalto approvato da CATALENT, anche il personale del subappaltatore, per poter accedere allo stabilimento, dovrà essere munito di apposito tesserino nominativo rilasciato dal Servizio di Sicurezza di CATALENT e di cartellino con fotografia e nome della ditta esibito sul pettorale. Entrambi i cartellini dovranno essere sempre indossati durante la permanenza all'interno dello stabilimento. Qualora il personale della ditta subappaltatrice si rifiutasse di indossare i cartellini identificativi, anche nonostante le richieste di CATALENT, quest'ultima potrà richiederne l'allontanamento dal cantiere, pena la risoluzione anticipata dei contratti con l'APPALTATORE.

- 6.2 L'APPALTATRICE dovrà, 24 ore prima dell'inizio dei lavori all'interno dello stabilimento della COMMITTENTE, far pervenire al Servizio di Sicurezza di CATALENT l'elenco dei lavoratori che saranno impegnati nell'esecuzione dei Servizi. Contestualmente all'elenco dei lavoratori l'APPALTATRICE farà pervenire esplicita dichiarazione che costoro sono stati edotti sui contenuti di sicurezza e salute di cui al D.Lgs. 81/08 sul contenuto del DUVRI, nonché sui contenuti delle clausole del presente Contratto. In calce all'elenco dovrà, inoltre, essere indicato il periodo di prevedibile durata delle prestazioni. Inoltre:

- a) Qualsiasi variazione in aumento dell'elenco di cui sopra dovrà essere segnalata al Servizio di Sicurezza di CATALENT con 24 ore di anticipo, unitamente alle dichiarazioni di cui sopra. A fianco di ciascun nominativo dovrà, inoltre, essere indicato il periodo di durata delle prestazioni. L'APPALTATRICE dovrà segnalare al Servizio di Sicurezza di CATALENT, con 24 ore di anticipo, il nominativo dei lavoratori che termineranno le prestazioni all'interno dello Stabilimento. La comunicazione di cui sopra dovrà essere effettuata anche qualora si trattasse di sospensione temporanea e successiva ripresa delle prestazioni in altri periodi.

- b) Qualora l'APPALTATRICE intendesse sostituire alcuni lavoratori compresi negli elenchi già inoltrati con altri lavoratori, dovrà preavvertirne il Servizio di Sicurezza 24 ore prima, indicando i nominativi dei lavoratori che saranno sostituiti e quelli di coloro che li sostituiranno, unitamente alle dichiarazioni di cui sopra. Per questi ultimi dovrà, inoltre, essere indicato il prevedibile periodo di durata delle prestazioni.
- c) Gli elenchi previsti dai punti precedenti dovranno comprendere tutto il personale dell'APPALTATRICE, il legale rappresentante, il responsabile del servizio prevenzione e protezione, il responsabile del cantiere.
- d) Qualora per esigenze di lavoro fossero necessarie prestazioni nelle giornate di sabato, domenica e nei giorni festivi, l'APPALTATRICE dovrà comunicare al Servizio di Sicurezza o, in assenza dei funzionari dello stesso, al guardiano di turno, il nominativo dei lavoratori interessati. La comunicazione di cui trattasi dovrà essere effettuata nel corso della giornata lavorativa precedente.

6.3 Durante la permanenza del personale dell'APPALTATRICE all'interno dello stabilimento:

- a) CATALENT mette a disposizione del personale dell'APPALTATRICE la propria attrezzatura di pronto soccorso.
- b) Il personale dell'APPALTATRICE dovrà utilizzare i locali di igiene che saranno indicati dalla Direzione Ingegneria & Manutenzione della COMMITTENTE. Chiunque venisse sorpreso ad utilizzare altri locali verrà allontanato dallo Stabilimento.
- c) L'APPALTATRICE ha l'obbligo di controllare che i locali igienici utilizzati dal proprio personale vengano tenuti puliti a propria cura e spese, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie. Qualora l'APPALTATRICE, non provveda direttamente alle operazioni di pulizia a propria cura e spese, sarà facoltà della COMMITTENTE far eseguire le operazioni di pulizia addebitandone l'intero costo all'APPALTATRICE tramite nota per anticipazione di spese non soggetta ad IVA (Art. 15 D.P.R. 633/72 "Esclusione dal computo della base imponibile")
- d) Qualora si verifichi l'ipotesi che in un determinato lasso di tempo i servizi igienici messi a disposizione da CATALENT vengano utilizzati da più ditte appaltatrici contemporaneamente, in caso di mancata pulizia, CATALENT avrà facoltà di fare eseguire le operazioni di pulizia addebitandone il costo, pro-quota a tutte le ditte appaltatrici che abbiano utilizzato i suddetti servizi igienici.
- e) Non è previsto alcun servizio di mensa o di ristoro per il personale dell'APPALTATRICE. Qualora l'APPALTATRICE ne faccia espressa richiesta, indicando i propri fabbisogni, la COMMITTENTE metterà a disposizione del personale dell'APPALTATRICE bottiglie di acqua minerale, che verranno opportunamente prelevate dal Capo Cantiere dell'APPALTATRICE presso il luogo di consegna indicato da CATALENT e tenute a disposizione del personale dell'APPALTATRICE presso le baracche di cantiere. Il costo sostenuto dalla COMMITTENTE per la fornitura dell'acqua minerale verrà addebitato all'APPALTATRICE tramite nota per anticipazione di spese non soggetta ad IVA in conformità all'Art. 15 D.P.R. 633/72 "Esclusione dal computo della base imponibile". Presso la zona dei lavori verrà indicata un'area da adibire ad area di ristoro.
- f) È fatto assoluto divieto di utilizzare altre aree così come di buttare e spargere per lo stabilimento bottigliette o altro materiale.

- g) Su tutta l'area dello stabilimento è fatto assoluto divieto di fumare. La Direzione Ingegneria & Manutenzione di CATALENT potrà, per altro, rilasciare eventuale autorizzazione a riguardo per determinate aree.
- h) L'accesso ai fabbricati dello Stabilimento è rigorosamente vietato al personale ed ai preposti dell'APPALTATRICE, salvo espressa autorizzazione della Direzione Ingegneria & Manutenzione, per l'esecuzione di determinati lavori.
- i) Le autovetture private non potranno entrare nell'interno del recinto dello stabilimento. Esse dovranno essere parcheggiate nell'area destinata al parcheggio.
- j) CATALENT potrà esigere che l'APPALTATRICE eriga una struttura da destinare a spogliatoio del proprio personale ed a ripostiglio per le proprie attrezzature e materiali. L'APPALTATRICE ha l'obbligo di mantenere tale struttura in buon ordine e pulita a propria cura e spese, sia all'interno che all'esterno, evitando accuratamente di creare disturbo o ingombro nell'area circostante la struttura stessa. Nel caso in cui l'APPALTATRICE, ripetutamente sollecitata, non vi provveda direttamente a propria cura e spese, la COMMITTENTE potrà far eseguire le operazioni di pulizia della struttura e dell'area esterna alla stessa, addebitandone l'intero costo all' APPALTATRICE tramite nota per anticipazione di spese non soggetta ad IVA (Art. 15 D.P.R. 633/72 "Esclusione dal computo della base imponibile").
- k) Gli autocarri che accedono allo stabilimento dovranno transitare dal cancello principale. Gli autisti dovranno consegnare al guardiano di turno l'elenco delle attrezzature e del materiale in entrata. Dovranno, inoltre, consentire al guardiano preposto le necessarie visite di ispezione e controllo del materiale medesimo. All'interno dello stabilimento dovrà essere mantenuta una velocità "a passo d'uomo".
- l) L'uscita del materiale di proprietà di CATALENT dallo stabilimento dovrà avvenire solo dietro presentazione degli appositi "buoni di uscita" rilasciati dalla Direzione Ingegneria & Manutenzione di CATALENT. Gli autisti dovranno consentire al guardiano le necessarie visite di ispezione e controllo del materiale in uscita.
- m) Presso l'area dei lavori verrà resa disponibile, per l'utilizzazione da parte dell'APPALTATRICE, corrente elettrica a 380V, 3 fasi 50Hz, oppure a 220V monofase, 50Hz. La COMMITTENTE declina ogni responsabilità derivante da incauto uso della corrente elettrica. Presso l'area dei lavori verrà resa disponibile una presa d'acqua da utilizzare per uso industriale.
- n) Le apparecchiature elettriche di proprietà dell'APPALTATORE in uso nello Stabilimento dovranno essere corredate delle seguenti spine o prolunghe:
- Apparecchiature trifase: spina tipo Palazzoli 3 x 63 A+T art. 45702 DIN.
 - Apparecchiature monofase spina tipo 2 x 16 A-T.
 - Prolunghe a norma sempre corredate del conduttore a terra.
- Eventuali adattatori per allacciamenti a tipi diversi di presa potranno essere prelevati presso il magazzino di manutenzione dello Stabilimento della COMMITTENTE e tali adattatori dovranno essere riconsegnati ogni sera.
- o) L'APPALTATRICE non dovrà per nessuna ragione, né durante l'orario di lavoro né al termine della giornata lavorativa, lasciare incustoditi all'interno dei reparti gli utensili utilizzati per l'esecuzione dei lavori affidatigli (quali, a titolo esemplificativo e non limitativo trapani, saldatrici, martelli, pinze ecc.). L'APPALTATRICE espressamente riconosce che CATALENT

non sarà in alcun caso responsabile per furti o danni, a persone e cose anche di terzi o provocati da terzi, derivanti dall'incauto abbandono da parte dell'APPALTATRICE dei suddetti utensili.

ART. 7 – PREVENZIONE INFORTUNI E IGIENE DEL LAVORO

7.1 L'APPALTATRICE dovrà rigorosamente attenersi a tutte le norme stabilite dalla Normativa in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro applicabili, tra cui in primo luogo il D.Lgs. n. 81/2008, c.d. Testo Unico in materia di salute e sicurezza. In particolare:

- a) le parti si danno atto che, a seguito della valutazione dei rischi presenti nell'area di svolgimento dei Servizi, è stato congiuntamente predisposto il documento unico di valutazione dei rischi ("DUVRI") indicante le misure di sicurezza adottate per eliminare i rischi derivanti dalla compresenza dei dipendenti della COMMITTENTE e di quelli dell'APPALTATORE all'interno degli stessi locali. Il DUVRI è allegato al presente Contratto.
- b) La COMMITTENTE consegna all'APPALTATRICE, la quale ne dà ricevuta con la sottoscrizione del contratto, copia del Piano di Emergenza e l'APPALTATRICE si impegna a consegnare altrettante copie di tale piano ai propri dipendenti.
- c) L'APPALTATRICE dichiara di essere stata informata dei rischi specifici e delle misure di prevenzione, protezione ed emergenza adottate da CATALENT in relazione alla sua attività. CATALENT segnalerà ogni modifica di tali situazioni di rischio e delle conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate.
- d) L'APPALTATRICE a sua volta si impegna a portare a conoscenza di CATALENT tutte le fonti di rischio relative alle proprie attività e ad adottare conseguentemente tutte le misure di prevenzione e protezione necessarie, se del caso coordinandosi con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della COMMITTENTE e/o con altre imprese eventualmente presenti nell'area di svolgimento dei Servizi. L'APPALTATRICE si impegna a portare a conoscenza di tali rischi i propri lavoratori, a controllare l'esistenza e l'applicazione delle misure di prevenzione ed a sviluppare un costante controllo durante l'esecuzione dei lavori, esonerando perciò CATALENT da ogni responsabilità al riguardo.
- e) L'APPALTATRICE si impegna a far osservare, in aggiunta alle proprie procedure, i regolamenti aziendali e le procedure di sicurezza adottate da CATALENT stessa in quanto applicabili e notificate da CATALENT.
- f) il Responsabile del Cantiere dell'APPALTATRICE, nominato così come indicato al successivo art. 8, dovrà di volta in volta richiedere al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di CATALENT, ovvero a un suo preposto, specifiche autorizzazioni per i sottoelencati lavori (a titolo esemplificativo):
 - lavori di saldatura in generale e/o qualsiasi uso di fiamma libera;
 - lavori che prevedano l'uso di apparecchiature automatiche;
 - lavori che prevedano l'entrata ed ogni altra operazione nei serbatoi;
 - lavori che prevedano l'apertura di tubazioni.
- g) Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di CATALENT, ovvero un suo preposto, potrà intervenire nei confronti del Responsabile del Cantiere dell'APPALTATRICE imponendo la sospensione di tutte le operazioni qualora, a suo giudizio, l'APPALTATRICE o personale da questi

preposto compia operazioni non rispettando le procedure di sicurezza, ovvero, ometta di rimuovere le condizioni di rischio e pericolo.

- h) L'APPALTATRICE darà immediata comunicazione scritta a CATALENT di ogni eventuale infortunio od evento dannoso per l'uomo e per l'ambiente, avvenuto nei luoghi di lavoro, precisandone le cause, impegnandosi a fornire a CATALENT copia delle denunce presentate all'INAIL, alla Pubblica Sicurezza ed alla compagnia assicurativa.
- i) ogni responsabilità in caso di infortuni e/o danni a persone e cose, anche di terzi occorsi al personale dell'APPALTATRICE e/o di CATALENT e/o a terzi, provocati dal personale dell'APPALTATRICE stessa, ricadrà esclusivamente sull' APPALTATRICE rimanendone completamente sollevata la COMMITTENTE.
- j) le parti dichiarano altresì che i costi relativi alla sicurezza sul lavoro sostenuti e/o da sostenere con riferimento ai rischi derivanti dal presente contratto sono pari all'importo indicato sul corrispondente ordine di acquisto. Resta inteso che CATALENT e l'APPALTATRICE hanno tenuto conto dei già menzionati costi nella determinazione del prezzo dei Servizi.

7.2 In caso di inadempimento del presente Articolo da parte dell'APPALTATRICE, CATALENT avrà diritto a richiedere l'immediata sospensione dei Servizi fino a che non siano state ripristinate le condizioni di sicurezza richieste. In tale ipotesi, gli eventuali giorni di sospensione non modificheranno la data di consegna lavori ed eventuali penali contrattuali per ritardata consegna. Resta inteso che, nei casi più gravi, sarà facoltà di CATALENT risolvere il Contratto di diritto, fermo restando il diritto di CATALENT al risarcimento del maggior danno.

7.3 Resta inoltre inteso che CATALENT valuterà la performance dell'appaltatore in riferimento alle inosservanze in materia di ambiente salute e sicurezza, così come meglio specificato al paragrafo 7.1

ART. 8 – CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI

8.1 L'APPALTATRICE, qualora ricorrano gli estremi di applicabilità degli artt. 88 e ss. del Decreto Legislativo 81/2008 ("Cantieri temporanei o mobili"), si impegna a fornire, prima dell'effettivo inizio dei lavori una dichiarazione concernente l'indicazione del CCNL applicato e del rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti da leggi e contratti.

Tale dichiarazione dovrà attestare:

- a) l'iscrizione alla CCIAA con esibizione di certificato di iscrizione non anteriore a tre mesi;
- b) l'indicazione del CCNL applicato, eventuali accordi locali e/o accordi aziendali;
- c) l'avvenuto e regolare versamento dei contributi assicurativi e previdenziali previsti nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile Locale;

Alla suddetta dichiarazione dovranno essere allegati i sottoelencati documenti:

- (i) statistica degli incidenti/infortuni sul lavoro occorsi nell'ultimo quinquennio precedente;
- (ii) il Documento di Valutazione dei Rischi per i lavoratori dell'APPALTATRICE;
- (iii) elenco del proprio personale dipendente con indicazione del giudizio di idoneità espresso dal Medico Competente;
- (iv) copia dell'accettazione della nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del D.Lgs.vo 81/2008;
- (v) copia dell'accettazione della nomina del Medico Competente;
- (vi) copia dell'accettazione della nomina del Capo Cantiere;
- (vii) elenco delle attrezzature di lavoro e beni strumentali.

- 8.2 La mancata presentazione della suddetta dichiarazione e dei documenti allegati darà motivo alla COMMITTENTE di recedere immediatamente dal presente contratto d'appalto con immediato allontanamento del personale dell'APPALTATRICE dallo Stabilimento.
- 8.3 L'APPALTATRICE, con la firma del presente contratto d'appalto, qualora ricorrano gli estremi di applicabilità degli artt. 88 e ss. del Decreto Legislativo 81/2008 ("Cantieri temporanei o mobili"), dichiara di accettare il piano di sicurezza e di coordinamento consegnatogli dalla COMMITTENTE in occasione della richiesta di offerta, impegnandosi al suo più completo e puntuale rispetto durante l'esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto d'appalto.

ART. 9 – RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE E RESPONSABILE DEL CANTIERE

- 9.1 L'APPALTATRICE al momento dell'accettazione dell'appalto dovrà fornire le generalità del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e quelle del Responsabile del Cantiere. Qualora l'APPALTATRICE ometta di comunicare il nome del suo Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e del Responsabile del Cantiere, CATALENT è autorizzata a risolvere il presente contratto per inadempimento dell'APPALTATRICE.
- 8.4 L' APPALTATRICE nomina capo cantiere il Sig. _____ (generalità) che agirà come Preposto dell'Appaltatore Provvedendo alla supervisione dei dipendenti dell'Appaltatore in relazione alle attività svolte ed esercitando per conto dell'Appaltatore I poteri di gestione organizzativa, potere direttivo e disciplinare, rappresentando il punto di riferimento unico per CATALENT.
- 9.2 Il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, in piena autonomia operativa, controllerà il rispetto e l'osservanza di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza dei lavoratori, antinfortunistica, delle norme di prevenzione degli incidenti emesse da CATALENT e valide all'interno dei locali o spazi di proprietà di CATALENT, così come delle prescrizioni e/o raccomandazioni che il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ovvero personale a ciò preposto, vorrà adottare conformemente alle operazioni a cui dovrà darsi luogo.
- 9.3 Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione nominato dall'APPALTATRICE, curerà i rapporti tra l'APPALTATRICE stessa ed il Responsabile della Sicurezza di CATALENT o personale da questo delegato, per garantire il rispetto delle norme e procedure di sicurezza di cui all'Articolo 7.
- 9.4 Al Responsabile della Servizio di Prevenzione e Protezione dell'APPALTATRICE viene consegnata copia della procedura di evacuazione dei lavoratori in atto presso CATALENT ed il consegnatario è impegnato a diffonderla presso i dipendenti dell' APPALTATRICE.
- 9.5 Il Responsabile del Cantiere dovrà vigilare per sè e per le maestranze subordinate l'osservanza e l'adempimento delle clausole di salvaguardia e di sicurezza di cui al presente contratto d'appalto.

ART. 10 – RIMOZIONE DELLE INFRASTRUTTURE

- 10.1 Alla conclusione dei Servizi, o nei casi di risoluzione anticipata del Contratto, l'APPALTATRICE dovrà provvedere a rimuovere, a sua cura e spese, le infrastrutture realizzate all'interno dello stabilimento di CATALENT, per l'esecuzione dell'appalto (es. baracche di cantiere, spogliatoi, servizi igienici etc.) entro e non oltre 30 giorni dalla data di fine lavori o di interruzione del rapporto contrattuale, ripristinando l'area interessata a propria cura e spese.
- 10.2 Qualora, l'APPALTATRICE non provveda nei termini previsti, CATALENT potrà provvedere, senza preavviso, direttamente allo smontaggio delle infrastrutture stesse, custodendole all'interno dello stabilimento o presso terzi, addebitandone i costi all'APPALTATRICE e detraendoli dal Corrispettivo.

- 10.3 Durante il periodo in cui le infrastrutture dell'APPALTATRICE rimarranno all'interno dello stabilimento di CATALENT, CATALENT non sarà responsabile in caso di danni, danneggiamenti, furto o incendio derivanti alle infrastrutture stesse, ricadendo il rischio totalmente in capo all'APPALTATRICE e restandone completamente sollevata CATALENT, salvo il caso di dolo o colpa grave.
- 10.4 Il termine di cui all'Articolo 10.1 sarà prorogato automaticamente, qualora nel frattempo l'APPALTATRICE si sia aggiudicata un nuovo contratto d'appalto per l'esecuzione del quale possano essere utilizzate le infrastrutture già precedentemente realizzate.

ART. 11 – TRATTAMENTO MATERIALI

- 11.1. Il materiale di risulta inerte (a titolo esemplificativo e non limitativo detriti, calcinacci, asfalto etc.) derivante dalle attività edilizie di demolizione svolte all'interno degli Stabilimenti di CATALENT dovrà essere prontamente rimosso a cura e spese dell'APPALTATRICE, asportato e conferito a discarica e/o destinato a recupero (ove ammesso dalla legge) in conformità alla vigente Legislazione Ambientale di cui al D.lgs n. 152 /2006 e successive modifiche ed integrazioni. Copia del certificato di avvenuto smaltimento e del Formulario di Identificazione del rifiuto dovrà essere inviato alla Direzione Ecologia & Safety di CATALENT.
- 11.2. Il materiale derivante dalle attività di scavo e fondazione (a titolo esemplificativo e non limitativo terra e rocce da scavo ecc.) verrà destinato a recupero interno secondo quanto disposto dalla normativa applicabile, presso lo stabilimento di CATALENT e dovrà essere rimosso e collocato, a cura e spese dell' APPALTATRICE, nelle aree interne allo stabilimento, che gli verranno indicate dal personale di CATALENT.

ART. 12 – OBBLIGAZIONI DI CATALENT

CATALENT si impegna a:

- a) consentire all'APPALTATRICE l'accesso alle risorse e materiali CATALENT per quanto ragionevole e necessario ai fini dell'esecuzione del presente Contratto;
- b) rispondere ad ogni richiesta proveniente dall'APPALTATRICE in un ragionevole lasso di tempo;
- c) pagare il Corrispettivo in conformità al presente Contratto;
- d) rispettare la Normativa nell'esecuzione delle proprie obbligazioni.

ART. 13 – COMPLIANCE

L'APPALTATRICE prende atto che CATALENT segue ed applica il proprio Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01 ed i principi contenuti nel proprio codice etico ("Standard di Condotta Professionale ed Etica") e nel Codice Deontologico di Farindustria e non avalla in alcun modo comportamenti od azioni che siano contrari a tali principi. Qualsiasi condotta contraria a quei principi costituirà causa di immediata risoluzione del Contratto da parte di CATALENT.

ART. 14 – CORRISPETTIVO

- 14.1 CATALENT si impegna a corrispondere all'APPALTATRICE il Corrispettivo concordato.
- 14.2 Il pagamento del Corrispettivo è subordinato all'esecuzione dei Servizi secondo i termini del presente Contratto.

Art. 15 – COMPENSAZIONE

CATALENT avrà facoltà, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 1252 del Codice Civile, di compensare qualsiasi debito nei confronti dell'Appaltatore, con particolare riguardo alle previsioni dell'Art. 29 del D.Lgs. 273/2003 ed a quanto previsto all'Art. 3.3 delle presenti Condizioni Generali di Contratto.

ART. 15 – CONFIDENZIALITA'

15.1 Ciascuna parte:

- (a) manterrà confidenziali e proteggerà in ogni momento le informazioni confidenziali riguardanti la controparte di cui sia venuta a conoscenza in relazione al presente Contratto;
- (b) utilizzerà o rivelerà le informazioni confidenziali dell'altra parte solamente in conformità alle previsioni dell'Articolo 9.2 o per l'esecuzione delle sue obbligazioni secondo il presente Contratto.

15.2 Ciascuna parte potrà comunicare le informazioni confidenziali dell'altra parte solamente:

- (a) al suo personale autorizzato o ai suoi agenti qualora nell'esecuzione del presente Contratto ve ne sia la necessità, purché essi acconsentano ad assumere le medesime o equivalenti obbligazioni di confidenzialità;
- (b) nella misura in cui ciò sia richiesto da leggi, regolamenti, ordini del tribunale, o autorità governative. Nel caso in cui tale diffusione sia richiesta, la parte comunicherà immediatamente all'altra parte la richiesta e collaborerà con le ragionevoli istruzioni da essa fornite al fine di limitare la diffusione delle informazioni confidenziali; e
- (c) nel caso in cui sia stato così concordato per iscritto tra le parti.

ART. 16– PRIVACY

16.1 Ciascuna parte rispetterà tutte le leggi sulla privacy nella raccolta, trattamento, diffusione e conservazione di dati personali.

16.2 Le parti, debitamente informate in merito a quanto previsto dagli artt. 7 e 13 del D. Lgs. 196/03 - Codice Privacy, prestano il loro consenso e danno espressa autorizzazione affinché i loro dati personali vengano da loro stessi reciprocamente trattati e/o comunicati, per le seguenti finalità: a) adempimento di specifici obblighi contabili e fiscali; b) gestione ed esecuzione del rapporto e degli obblighi contrattuali; c) finalità connesse ad obblighi previsti da leggi, da regolamenti o dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge; e gestione del contenzioso; d) finalità statistiche; e) servizi di controllo interno. I medesimi dati potranno essere comunicati e/o trasmessi alle società appartenenti al gruppo CATALENT, all'interno e/o all'esterno del territorio nazionale. Le previsioni di cui al presente articolo assolvono i requisiti d'informativa e consenso di cui al D. Lgs. 196/03 - Codice Privacy.

ART. 17 - CESSIONE E SUBAPPALTO

17.1 Sono espressamente vietati, sotto qualsiasi forma, il subappalto e la cessione parziale o totale del presente contratto di appalto da parte dell'APPALTATRICE, salvo la preventiva ed espressa autorizzazione scritta da parte di CATALENT, alla quale dovrà essere offerta copia sottoscritta del contratto di subappalto per la verifica del caso.

17.2 L'APPALTATRICE si impegna espressamente a non proporre a CATALENT l'esecuzione di lavori in subappalto eccedenti e diversi per tipologia da quelli preventivamente notificati a CATALENT in fase di offerta, nè a variare i nominativi dei subappaltatori già proposti, se non in casi di comprovata necessità che dovranno comunque essere accettati da CATALENT.

17.3 L'APPALTATRICE sarà tenuta, in caso di subappalto, a comunicare a CATALENT la documentazione di cui all'Articolo 3.2, lettera d) in merito alla idoneità tecnico professionale del subappaltatore. Inoltre, qualora CATALENT ne faccia richiesta, durante l'esecuzione dei Servizi, l'APPALTATRICE si obbliga a consegnare a CATALENT la documentazione attestante il pagamento, da parte del subappaltatore (i) delle ritenute fiscali

(modello F24 corredato dalle ricevute comprovanti il pagamento) e (ii) dei contributi previdenziali e assicurativi (modello DM/10/2).

- 17.4 E' espressamente vietato all'APPALTATRICE di cedere, in tutto o in parte, i crediti derivanti dal presente contratto. In caso di violazione della presente clausola la COMMITTENTE potrà risolvere con effetto immediato il presente contratto mediante l'invio di una comunicazione scritta all'APPALTATRICE ai sensi dell'art. 1456 c.c., fatto salvo il diritto della COMMITTENTE al risarcimento dei danni sofferti.
- 17.5 CATALENT potrà cedere in toto o in parte il presente Contratto a terze parti, dandone preventiva comunicazione scritta all'APPALTATRICE. L'APPALTATRICE, con la firma in calce al presente contratto, dichiara esplicitamente di accettare la cessione del contratto e/o parte di esso.

ART. 18 - RISOLUZIONE

- 18.1 Il presente Contratto potrà essere risolto in ogni momento da ciascuna delle parti, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 1456 c.c., previo avviso scritto all'altra parte, nel caso di:
- a) Cessazione nell'attività o nei pagamenti dell'altra parte o l'istituzione contro di essa di qualsiasi procedura fallimentare o di scioglimento della società, liquidazione, amministrazione controllata o amministrazione straordinaria;
 - b) Cessione, effettuata dall'altra parte, a beneficio dei creditori o ammissione, per iscritto, di tale parte, dell'impossibilità di pagare i suoi debiti alla loro scadenza;
- 18.2 CATALENT potrà terminare il presente Contratto con effetto immediato dandone comunicazione scritta all'APPALTATRICE. In particolare:
- a) In espressa deroga all'Art. 1671 Cod. Civ., l'APPALTATRICE dichiara ed espressamente riconosce di non avere, in caso di recesso da parte di CATALENT, diritto ad alcuna indennità, rimborso o compenso aggiuntivo per mancato guadagno e/o per qualunque motivo, salvo la quota parte di remunerazione dovutagli per le prestazioni effettivamente svolte in riferimento a quanto indicato dal presente Contratto.
 - b) In caso di interruzione parziale, il preavviso indicherà quale parte deve essere interrotta e la data in cui l'interruzione diventa esecutiva. Alla data fissata l'APPALTATRICE dovrà interrompere ogni attività sulla parte dei servizi che è stata indicata, mentre dovrà continuare le sue prestazioni sulle altre parti dei servizi. Nel caso in cui i lavori o i servizi o una parte di essi vengano interrotti secondo quanto indicato sopra, l'APPALTATRICE avrà il diritto al pagamento secondo quanto previsto dal contratto, per la parte dei servizi che esso avrà eseguito alla data in cui la clausola di recesso è divenuta esecutiva. Nessun costo relativo al servizio interrotto incontrato dopo la data in cui l'interruzione è diventata esecutiva sarà riconosciuto all'APPALTATRICE.
- 18.3 Costituirà causa di immediata risoluzione del Contratto da parte di CATALENT:
- a) Qualsiasi violazione delle disposizioni contenute negli articoli 3.3, 3.5, 6, 7, 8, 9, 13, 17;
 - b) lavori o servizi con materiali preventivamente rifiutati dalla COMMITTENTE;
 - c) mancata esibizione o reiterato rifiuto da parte del personale dell'APPALTATORE e/o del subappaltatore di indossare il tesserino identificativo;
 - d) mancato adempimento degli obblighi di consegna della documentazione di cui all'art. 3.

ART. 19- INADEMPIMENTO

- 19.1 L'inadempimento o l'adempimento tardivo, inesatto, incompleto, parziale di una qualsiasi delle clausole del Contratto consente alla parte adempiente di chiedere, per iscritto, all'altra, l'esatto

adempimento, entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta. La richiesta deve contenere l'indicazione del comportamento inadempiente e/o della clausola o delle clausole che si assumono violate.

19.2 Trascorsi i 15 giorni, la permanenza dell'inadempimento o l'adempimento tardivo, parziale, incompleto o inesatto legittima la parte adempiente a risolvere immediatamente il Contratto, previa comunicazione scritta.

19.3 Le comunicazioni scritte devono essere effettuate a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

19.4 CATALENT si riserva, nei casi di cui all'Art. 18.3 e 19.2, di affidare tutto o parte del servizio a terzi oppure continuare direttamente l'esecuzione dei servizi stessi. Nei casi di cui sopra, fatti salvi gli eventuali danni che potessero derivare a CATALENT dalla inadempienza dell'APPALTATRICE, sarà dedotto dal Corrispettivo l'importo delle spese sostenute da CATALENT per il completamento dei Servizi. Qualora il Corrispettivo non fosse sufficiente per coprire le spese sostenute da CATALENT per il completamento dei servizi, la differenza dovrà essere rimborsata dall'APPALTATRICE entro e non oltre 15 giorni dalla presentazione delle fatture comprovanti le spese sostenute.

ART. 20– CLAUSOLE INVALIDE

L'eventuale invalidità o nullità di una o più clausole del Contratto non importa la nullità dell'intero Contratto.

ART. 21– RINUNCIA

La rinuncia di una delle parti ad un diritto qualsiasi qui sancito, o a perseguire una qualsiasi inadempienza o violazione dell'altra parte, non sarà in nessun modo considerato una rinuncia dei diritti relativi al Contratto limitazione del diritto di far rispettare gli obblighi assunti dall'altra parte con il presente Contratto.

ART. 22– SOPRAVVIVENZA DEGLI ARTICOLI

Le previsioni contenute in questo Contratto che si è inteso espressamente o implicitamente dovessero continuare a produrre effetti, sopravvivranno alla scadenza o risoluzione del presente Contratto.

ART. 23– LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Il presente Contratto ed ogni relativa disputa o pretesa saranno regolati dalla legge italiana.

Tutte le controversie relative alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del Contratto saranno decise da un Collegio Arbitrale composto da tre membri designati ai sensi del regolamento della Camera Arbitrale della C.C.I.A.A. di Frosinone. Gli arbitri decideranno secondo diritto, conformemente a quanto disposto, in tema di arbitrato rituale, dal regolamento della Camera Arbitrale della C.C.I.A.A. di Latina, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare ad ogni effetto.

Foro esclusivamente competente per le controversie che non possono essere demandate ad un collegio di arbitri, sarà il Foro di Frosinone.

ART. 24 – REGISTRAZIONE

Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ed a tassa fissa, ai sensi degli Art. 5) e 40 del D.P.R. 131 del 26.04.1986.

ART. 25 – MATERIALE PROMOZIONALE

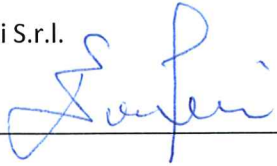
Ogni Comunicato Stampa, pubblicità o ogni altra forma di documento scritto relativo al presente Contratto preparato dall'APPALTATRICE, deve essere trasmesso per approvazione a CATALENT prima dell'eventuale divulgazione.

Parimenti, ove non sia richiesto dalla Legge o dai termini del presente accordo, oppure non sia stato concordato tra le Parti, l'APPALTATRICE non potrà utilizzare il nome di CATALENT per scopi promozionali o pubblicitari (siti internet, pagine web ecc.), né inserire il nome in materiale promozionale (pubblicazioni, riviste ecc.), senza il consenso scritto di CATALENT.

Letto, approvato e sottoscritto.

Catalent Anagni S.r.l.

Firma:

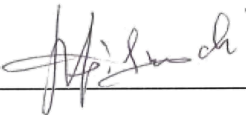


Nome: ENRICO de FERRARI

Posizione: GENERAL MANAGER

APPALTATRICE

Firma:



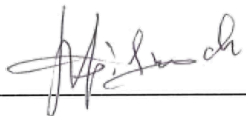
Nome: Roberta Pietrangeli

Posizione: amministratore

In conformità' alle previsioni degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, l'APPALTATRICE dichiara di approvare espressamente le seguenti previsioni: Artt. 1.4, 3, 5.2, 6, 7, 8, 9, 13, , 17, 18, 19 e 23.

APPALTATRICE

Firma:



Nome: Roberta Pietrangeli

Posizione: amministratore